



Legge 27-07-1978, n. 392 [1]

Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(G.U. 29-07-1978, n. 211, Serie Generale)

Preambolo

TITOLO I

Del contratto di locazione

CAPO I

Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione

- Art. 1 - Durata della locazione
- Art. 2 - Disciplina della sublocazione
- Art. 3 - Rinnovazione tacita
- Art. 4 - Recesso del conduttore
- Art. 5 - Inadempimento del conduttore
- Art. 6 - Successione nel contratto
- Art. 7 - Clausola di scioglimento in caso di alienazione
- Art. 8 - Spese di registrazione
- Art. 9 - Oneri accessori
- Art. 10 - Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini
- Art. 11 - Deposito cauzionale
- Art. 12 - Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione
- Art. 13 - Superficie convenzionale
- Art. 14 - Costo base
- Art. 15 - Coefficienti correttivi del costo base
- Art. 16 - Tipologia
- Art. 17 - Classe demografica dei comuni
- Art. 18 - Ubicazione
- Art. 19 - Livello di piano
- Art. 20 - Vetustà
- Art. 21 - Stato di conservazione e manutenzione
- Art. 22 - Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975
- Art. 23 - Riparazioni straordinarie
- Art. 24 - Aggiornamento del canone
- Art. 25 - Adeguamento del canone
- Art. 26 - Ambito di applicazione

CAPO II

Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione

- Art. 27 - Durata della locazione
- Art. 28 - Rinnovazione del contratto
- Art. 29 - Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza
- Art. 30 - Procedura per il rilascio
- Art. 31 - Sanzioni
- Art. 32 - Aggiornamento del canone



- Art. 33 - Canone delle locazioni stagionali
- Art. 34 - Indennità per la perdita dell'avviamento
- Art. 35 - Limiti
- Art. 36 - Sublocazione e cessione del contratto di locazione
- Art. 37 - Successione nel contratto
- Art. 38 - Diritto di prelazione
- Art. 39 - Diritto di riscatto
- Art. 40 - Diritto di prelazione in caso di nuova locazione
- Art. 41 - Norme applicabili
- Art. 42 - Destinazione degli immobili a particolari attività

CAPO III Disposizioni processuali

- Art. 43 - Improcedibilità della domanda
- Art. 44 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
- Art. 45 - Ricorso al giudice
- Art. 46 - Rinvio alle norme relative al procedimento sulle controversie individuali di lavoro
- Art. 47 - Poteri istruttori del giudice
- Art. 48 - Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
- Art. 49 - Passaggio dal rito speciale al rito ordinario
- Art. 50 - Incompetenza del giudice
- Art. 51 - Delle impugnazioni
- Art. 52 - Cambiamento del rito in appello
- Art. 53 - Consulente tecnico in appello
- Art. 54 - Clausola compromissoria
- Art. 55 - Termine per il pagamento dei canoni scaduti
- Art. 56 - Modalità per il rilascio
- Art. 57 - Esenzioni fiscali ed onorari professionali

TITOLO II Disciplina transitoria

CAPO I Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione

- Art. 58 - Durata dei contratti in corso soggetti a proroga
- Art. 59 - Recesso del locatore
- Art. 60 - Ripristino del rapporto e risarcimento del danno
- Art. 61 - Acquirente dell'immobile locato
- Art. 62 - Canone dei contratti soggetti a proroga
- Art. 63 - Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga
- Art. 64 - Particolari contratti soggetti a proroga
- Art. 65 - Contratti in corso non soggetti a proroga
- Art. 66 - Oneri accessori conglobati nel canone

CAPO II Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione



Art. 67 - Contratti in corso soggetti a proroga

Art. 68 - Aumenti del canone

Art. 69 - Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento commerciale

Art. 70 - Immobili destinati a particolari attività soggetti a proroga

Art. 71 - Contratti in corso non soggetti a proroga

Art. 72 - Mutamento della destinazione

Art. 73 - Norme applicabili

CAPO III Disposizioni processuali

Art. 74 - Rinvio

TITOLO III Fondo sociale

Art. 75 - Istituzione del fondo sociale

Art. 76 - Ripartizione del fondo

Art. 77 - Integrazione del canone

Art. 78 - Copertura finanziaria

TITOLO IV Disposizioni finali

Art. 79 - Patti contrari alla legge

Art. 80 - Uso diverso da quello pattuito

Art. 81 - Pubblicazione dei dati ISTAT nella Gazzetta Ufficiale

Art. 82 - Giudizi in corso

Art. 83 - Relazione al Parlamento

Art. 84 - Abrogazione

Art. 85 - Entrata in vigore

Note:

1 La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 9 novembre 1988, n. 1028, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di illegittimità costituzionale della presente legge nel suo complesso, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, 42 e 47 della Costituzione.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:



TITOLO I

Del contratto di locazione

CAPO I

Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione

Art. 1 - Durata della locazione [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 2 - Disciplina della sublocazione

[1] Il conduttore non può sublocare totalmente l'immobile, n è può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore.

[2] Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati.

Art. 3 - Rinnovazione tacita [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 4 - Recesso del conduttore

[1] E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

[2] Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

Art. 5 - Inadempimento del conduttore

[1] Salvo quanto previsto dall'art. 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 del Codice civile.

Art. 6 - Successione nel contratto [1]

[1] In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi [2] .



[2] In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest' ultimo.

[3] In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto [3] .

Note:

1 La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 1988, n. 404, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 1988, n. 404, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio.

3 La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 1988, n. 404, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto

Art. 7 - Clausola di scioglimento in caso di alienazione

[1] E' nulla la clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata.

Art. 8 - Spese di registrazione

[1] Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.

Art. 9 - Oneri accessori

[1] Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.

[2] Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.

[3] Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

[4] Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [1] .



[5] La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi [1] .

Note:

1 Comma aggiunto dall'art. 67, comma 11, D.L. 30 agosto 1993 n. 331.

Art. 10 - Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini

[1] Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d' aria.

[2] Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

[3] La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio.

[4] In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.

[5] Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.

Art. 11 - Deposito cauzionale

[1] Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.

Art. 12 - Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione [1]

Note:

1 Articolo modificato dall'art. 1, comma 10, D.L. 13 settembre 1991, n. 299 e, successivamente, abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 13 - Superficie convenzionale [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431..

Art. 14 - Costo base [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.



Art. 15 - Coefficienti correttivi del costo base [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 16 - Tipologia [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 17 - Classe demografica dei comuni [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 18 - Ubicazione [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 19 - Livello di piano [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 20 - Vetustà [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 21 - Stato di conservazione e manutenzione [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.



Art. 22 - Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975 [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 23 - Riparazioni straordinarie [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 24 - Aggiornamento del canone [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 25 - Adeguamento del canone [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 26 - Ambito di applicazione [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

CAPO II

Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione

Art. 27 - Durata della locazione

[1] La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate:

- 1) industriali, commerciali e artigianali;
- 2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326.

[2] La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.



[3] La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere o all'esercizio di attività teatrali. [1]

[4] Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.

[5] Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.

[6] Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. l'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.

[7] E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

[8] Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

Note:

1 Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), L. 8 febbraio 2007, n. 9, a decorrere dal 15 febbraio 2007; a norma del comma 2 del medesimo art. 7, L. 9/2007, le disposizioni del presente comma si applicano anche agli immobili adibiti all'esercizio di attività teatrali per i quali, alla data del 15 febbraio 2007, siano stati stipulati contratti di locazione aventi scadenza successiva a tale data, salvo che, per gli stessi, non sia stata pronunciata convalida di sfratto per morosità.

Art. 28 - Rinnovazione del contratto

[1] Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all'esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. [1]

[2] Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti

Note:

1 Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), L. 8 febbraio 2007, n. 9, a decorrere dal 15 febbraio 2007; a norma del comma 2 del medesimo art. 7, L. 9/2007, le disposizioni del presente comma si applicano anche agli immobili adibiti all'esercizio di attività teatrali per i quali, alla data del 15 febbraio 2007, siano stati stipulati contratti di locazione aventi scadenza successiva a tale data, salvo che, per gli stessi, non sia stata pronunciata convalida di sfratto per morosità.

Art. 29 - Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza

[1] Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all'articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda:



- a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
- b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'art. 27, o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;
- c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;
- d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'art. 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c) [1] .

[2] Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore può negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-bis del D.L. 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c). Il locatore può altresì negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4bis del D.L. 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628.

[3] Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo dell'art. 27 e per le attività alberghiere.

[4] Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata.

[5] Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s' intende rinnovato a norma dell'articolo precedente.

Note:

1 La Corte costituzionale, sentenza 9 ottobre 1998, n. 348, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultima parte della presente lettera, in relazione all'ultima parte della precedente lettera c), nel punto in cui prevede che la scadenza, nel corso del processo, del termine per l'inizio dei lavori, indicato nella licenza o concessione, impedisce l'emanazione del provvedimento di rilascio.

Art. 30 - Procedura per il rilascio

[1] Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 29 e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'art. 447 bis del Codice di procedura civile [1] .



[2] [2]

[3] Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è posto l'immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.

[4] Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall'art. 29.

[5] l'ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.

[6] Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione.

[7] Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma dell'art. 420 e segg. del Codice di procedura civile.

[8] Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporre il rilascio dell'immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo.

Note:

1 Comma modificato dall'art. 89, comma 4, L. 26 novembre 1990, n.353

2 Comma abrogato dall'art. 6, L. 30 luglio 1984, n. 399 e dall'art. 89, comma 3, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 31 - Sanzioni

[1] Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'art. 29 e che, nel termine di sei mesi dall'avvenuta consegna, non abbia adibito l'immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l'immobile ad esercizio in proprio di una delle attività indicate all'art. 27, ovvero non abbia rispettato i termini della concessione o quelli del piano comunale di intervento per quanto attiene l'inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell'immobile ovvero, in caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone di locazione percepito prima della risoluzione del contratto, oltre alle indennità previste ai sensi dell'art. 34.

[2] Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di somma da lire 500.000 a lire 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della presente legge.

Art. 32 - Aggiornamento del canone [1]

[1] Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

[2] Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

[3] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale.

Note:



1 Articolo sostituito dall'art. 1, comma 9-sexies, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12.

Art. 33 - Canone delle locazioni stagionali

[1] Il canone delle locazioni stagionali può essere aggiornato con le modalità di cui all'art. 32.

Art. 34 - Indennità per la perdita dell'avviamento [1]

[1] In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai nn. 1) e 2) dell'art. 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità.

[2] Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.

[3] L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.

[4] Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile [2] .

Note:

1 La Corte costituzionale con sentenza 14 dicembre 1989, n. 542, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento.

2 Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, D.L. 30 dicembre 1988, n. 551.

Art. 35 - Limiti

[1] Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.

Art. 36 - Sublocazione e cessione del contratto di locazione



[1] Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

[2] Le indennità previste dall'art. 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione.

Art. 37 - Successione nel contratto

[1] In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a continuarne l'attività.

[2] In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il contratto di locazione si trasferisce al coniuge, anche se non conduttore, che continui nell'immobile la stessa attività già ivi esercitata assieme all'altro coniuge prima della separazione legale o consensuale ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

[3] Se l'immobile è adibito all'uso di più professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti.

[4] Nelle ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore può opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalità di cui all'articolo precedente.

Art. 38 - Diritto di prelazione

[1] Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

[2] Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.

[3] Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

[4] Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.

[5] Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse.

[6] Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.

[7] L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.

[8] Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'art. 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.



Art. 39 - Diritto di riscatto

[1] Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

[2] Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.

[3] Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Art. 40 - Diritto di prelazione in caso di nuova locazione

[1] Il locatore che intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza del contratto rinnovato ai sensi dell'art. 28, deve comunicare le offerte al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

[2] Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto di locazione dovuti a risoluzione per inadempimento o recesso del conduttore o ad una delle procedure previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relative al conduttore medesimo.

[3] Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

[4] Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero quando il locatore abbia ottenuto il rilascio dell'immobile non intendendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia concesso in locazione entro i sei mesi successivi.

Art. 41 - Norme applicabili

[1] Ai contratti previsti nell'art. 27 si applicano le disposizioni degli artt. da 7 a 11.

[2] Le disposizioni di cui agli artt. 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui all'art. 35.

Art. 42 - Destinazione degli immobili a particolari attività

[1] I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell'art. 27.

[2] A tali contratti si applicano le disposizioni degli artt. 32 e 41, nonché le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui all'art. 28.



Art. 43 - Improcedibilità della domanda [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 89, comma 3, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 44 - Tentativo obbligatorio di conciliazione [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 89, comma 3, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 45 - Ricorso al giudice

[1] [1]

[2] [2]

[3] [1]

[4] [1]

[5] In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non ecceda L. 50.000 mensili nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento del canone e L. 600.000 nelle controversie previste dal terzo comma [3]

[6] Fino al termine del giudizio il conduttore è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non contestato.

Note:

1 Comma abrogato dall'art. 89, comma 3, L. 26 novembre 1990, n. 353.

2 Comma abrogato dall'art. 6, comma 6, L. 30 luglio 1984, n. 399.

3 Comma sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.

Art. 46 - Rinvio alle norme relative al procedimento sulle controversie individuali di lavoro [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 89, comma 3, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 47 - Poteri istruttori del giudice [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 89, comma 3, L. 26 novembre 1990, n. 353.



Art. 48 - Passaggio dal rito ordinario al rito speciale [1]

Note:

1 Articolo modificato dalla L. 30 luglio 1984, n. 399 e, successivamente, abrogato dall'art. 89, comma 3, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 49 - Passaggio dal rito speciale al rito ordinario [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 89, comma 3, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 50 - Incompetenza del giudice [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 89, comma 3, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 51 - Delle impugnazioni [1]

Note:

1 Articolo modificato dalla L. 30 luglio 1984, n. 399 e, successivamente, abrogato dall'art. 89, comma 3, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 52 - Cambiamento del rito in appello [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 89, comma 3, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 53 - Consulente tecnico in appello [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 89, comma 3, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 54 - Clausola compromissoria [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.



Art. 55 - Termine per il pagamento dei canoni scaduti

[1] La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'art. 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.

[2] Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.

[3] In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.

[4] La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà.

[5] Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.

Art. 56 - Modalità per il rilascio [1]

[1] Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

[2] Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

[3] Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

[4] Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 7-bis, comma 1, D.L. 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 269.

Art. 57 - Esenzioni fiscali ed onorari professionali [1]

[1] Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonché i provvedimenti di cui all'art. 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.

[2] E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Note:



1 Articolo sostituito dall'art. 6, comma 10, L. 30 luglio 1984, n. 399.

TITOLO II
Disciplina transitoria

CAPO I

Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione

Art. 58 - Durata dei contratti in corso soggetti a proroga [1]

[1] I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista nell'art. 1 con le seguenti decorrenze:

- a) dal 1° gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952;
- b) dal 1° luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1° gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963;
- c) dal 1° gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7 novembre 1963.

Note:

1 La Corte costituzionale, con sentenza del 27 febbraio 1980, n. 22 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1 e 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga. Successivamente, con sentenza del 28 luglio 1983, n. 250, ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59, nn. 2, 3, 6 e 8, nonché 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore per i motivi indicati nel citato art. 59, nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59, nn. 4, 5 e 7, nonché 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel citato art. 59, nn. 4, 5 e 7 dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga.

Art. 59 - Recesso del locatore [1]

[1] Nei casi di cui all'articolo precedente il locatore può recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:

- 1) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado;
- 2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco;
- 3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori;
- 4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a



norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso;

5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nel caso in cui la competente sovrintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;

6) quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante;

7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme al conduttore;

8) quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato motivo.

[2] Nelle ipotesi di cui ai nn. 4) e 5) del precedente comma il possesso della licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera c) dell'art. 29.

[3] Alla procedura per il rilascio dell'immobile si applicano le norme di cui ai precedenti artt. 30 e 56.

Note:

1 La Corte costituzionale, con sentenza del 27 febbraio 1980, n. 22 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1 e 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga.

La Corte costituzionale, con sentenza del 28 luglio 1983, n. 250, ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59, nn. 2, 3, 6 e 8, nonché 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore per i motivi indicati nel citato art. 59, nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59, nn. 4, 5 e 7, nonché 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel citato art. 59, nn. 4, 5 e 7 dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga.

La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 9 novembre 1988, n. 1028, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di illegittimità costituzionale del presente articolo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, 42 e 47 della Costituzione.

Art. 60 - Ripristino del rapporto e risarcimento del danno [1] [2]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

2 La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 9 novembre 1988, n. 1028, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di illegittimità costituzionale del presente articolo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, 42 e 47 della Costituzione.

Art. 61 - Acquirente dell'immobile locato [1]



Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 62 - Canone dei contratti soggetti a proroga [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 63 - Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 64 - Particolari contratti soggetti a proroga [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 65 - Contratti in corso non soggetti a proroga [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 66 - Oneri accessori conglobati nel canone [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

CAPO II

Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione

Art. 67 - Contratti in corso soggetti a proroga

[1] I contratti di locazione di cui all'art. 27 in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la seguente durata:

- a) anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964 [1] [2] ;
- b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973 [1] ;
- c) anni 6, i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973 [1] .



[2] La durata di cui sopra decorre dal giorno e dal mese, successivi alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli di scadenza previsti nel contratto di locazione; ove tale determinazione non sia possibile, dallo stesso giorno di entrata in vigore della presente legge.

[3] E' in facoltà delle parti di stipulare anche prima della scadenza sopra prevista un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II, titolo I, della presente legge.

Note:

1 La scadenza dei contratti di cui alla presente lettera è prorogata di due anni dall'art. 15-bis, comma 1, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9.

2 Termine ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984 dall'art. 2, comma 1, L. 25 luglio 1984, n. 377.. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza del 23 aprile 1986, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 2, comma 1, L. 377/1984.

Art. 68 - Aumenti del canone

[1] Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di durata del contratto, nelle misure seguenti:

- 1) non superiore al 15 per cento all'anno, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
- 2) non superiore al 10 per cento all'anno per i contratti stipulati fra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
- 3) non superiore al 5 per cento all'anno per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

Art. 69 - Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento commerciale [1] [2]

[1] Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile.

[2] L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella locazione per i motivi indicati all'art. 29.

[3] Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo.

[4] Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.

[5] Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 40 [3] .



[6] Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 24 mensilità, ovvero a trenta per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.

[7] Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore può, entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in mancanza di questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al primo comma, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a 12 mensilità del canone offerto.

[8] Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte, al conduttore è dovuta l'indennità per l'avviamento commerciale nella misura di 24 mensilità, ovvero di 30 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai sensi del comma precedente.

[9] In mancanza dell'offerta del nuovo canone da parte del conduttore nonché nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'art. 29 salvo quelli di cui al primo comma, lettera a), è dovuta l'indennità per avviamento commerciale nella misura di 21 mensilità, ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'art. 29, primo comma, lettera a), la predetta indennità è calcolata con riferimento al canone corrisposto. L'indennità dovuta è complessivamente di 24 mensilità, ovvero di 32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 34.

[10] L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono.

[11] Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.

[12] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di cui all'art. 27, primo comma, che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, di attività professionali e di attività di cui all'art. 42. In tali casi, il compenso spettante al conduttore ai sensi dei precedenti commi sesto, ottavo e nono, è limitato a dodici mensilità. Il compenso non è dovuto qualora il locatore intenda ottenere la disponibilità dell'immobile per i motivi di cui all'art. 29.

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 1, comma 9-bis, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, la cui illegittimità costituzionale è stata, in seguito, rilevata dalla Corte costituzionale con sentenza del 23 aprile 1986, n. 108 e, successivamente, dall'art. 1, D.L. 9 dicembre 1986, n. 832, la cui illegittimità costituzionale è stata, in seguito, rilevata dalla Corte costituzionale con sentenza del 26 luglio 1988, n. 882.

2 La Corte costituzionale, con sentenza del 3 giugno 1992, n. 242, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore l'indennità per l'avviamento commerciale non ricorre quando causa di cessazione del rapporto è un provvedimento della pubblica Amministrazione che esclude indefinitamente l'utilizzazione economica dell'immobile.

3 Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 12 dicembre 1986, n. 288.

Art. 70 - Immobili destinati a particolari attività soggetti a proroga

[1] Ai contratti di locazione di cui all'art. 42 si applicano le disposizioni degli artt. 67 e 68.



Art. 71 - Contratti in corso non soggetti a proroga

[1] Le disposizioni degli artt. 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la determinazione della durata prevista in detta disposizione, il periodo di locazione già trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.

[2] La durata non può comunque essere inferiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[3] Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contratti di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto.

[4] Il canone potrà essere aggiornato annualmente su richiesta del locatore dal giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Art. 72 - Mutamento della destinazione

[1] I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevedere, per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli artt. 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell'immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 73 - Norme applicabili [1] [2]

[1] Per i contratti previsti negli artt. 67, 70 e ferme restando le scadenze convenzionali, nell'art. 71, il locatore può recedere in base ai motivi di cui all'art. 29 e con il preavviso di cui all'art. 5[9] Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 29 tale facoltà è riconosciuta soltanto ove ricorra la necessità del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio. Si applicano le disposizioni degli artt. 30 e 31 e degli artt. da 35 a 39, nonché quelle dell'art. 69, settimo, ottavo e nono comma.

Note:

1 Articolo modificato dall'art.1-bis, D.L. 30 gennaio 1979, n. 21

2 La Corte costituzionale, con sentenza del 5 ottobre 1983, n. 300, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 69, comma 7, e dell'art. 73 della presente legge, nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 della presente legge, motivate con la sopravvenuta necessità di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che l'indennità per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, anziché con riferimento all'ultimo canone corrisposto.

CAPO III

Disposizioni processuali

Art. 74 - Rinvio



[1] Le disposizioni degli artt. da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.

TITOLO III Fondo sociale

Art. 75 - Istituzione del fondo sociale [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 76 - Ripartizione del fondo [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 77 - Integrazione del canone [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 78 - Copertura finanziaria [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

TITOLO IV Disposizioni finali

Art. 79 - Patti contrari alla legge [1]

[1] E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti, ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.

[2] Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431, limitatamente alle locazioni abitative.



Art. 80 - Uso diverso da quello pattuito

[1] Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione [1] .

[2] Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile. Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso prevalente.

Note:

1 La Corte costituzionale con sentenza 18 febbraio 1988, n. 185, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma , nella parte in cui dispone "e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione".

Art. 81 - Pubblicazione dei dati ISTAT nella Gazzetta Ufficiale

[1] Le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 82 - Giudizi in corso

[1] Ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti.

Art. 83 - Relazione al Parlamento [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 84 - Abrogazione

[1] Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 85 - Entrata in vigore

[1] La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana . È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.